



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 482
del 27 NOV. 2015

OGGETTO: Convenzione con la società cooperativa sociale "Insieme per la Vita" di Modica per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (msna) presso la struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione sita a Ragusa in Corso Italia n. 38/44

L'anno duemila quindici il giorno Venti sette alle ore 13,30
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo	Si	
4) dr. Salvatore Martorana	Si	
5) dr. Antonio Zanotto	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scalo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 98709 /Sett. VIII del 21/11/2015

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 15 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
01 DIC. 2015 fino al 16 DIC. 2015 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

01 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NO¹ (Licitra Giovanni)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91; così come sostituito con l'Art..4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

01 DIC. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.,
(Maria Rosaria Scalone)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dài senza opposizione/con opposizione

01 DIC. 2015 al 16 DIC. 2015

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 01 DIC. 2015 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da sanificare

01 DIC. 2015

Ragusa, II



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale

N° 482 del 27 NOV. 2015



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE **VIII**

Servizi Sociali, Pubblica
Istruzione, Asili Nido

Prot n. **98709** Settore **VIII** del **21/11/2015**

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

Oggetto: Convenzione con la società cooperativa sociale "Insieme per la Vita" di Modica per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (msna) presso la struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione sita a Ragusa in Corso Italia n. 38/44

La sottoscritta Arianna Guarnieri, Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la L. R. n. 22/86 di riordino degli interventi e dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Vista la Legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il decreto legislativo 25/07/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" con il quale si disciplinano, tra l'altro, le modalità di soggiorno dei minori stranieri sul territorio dello Stato;

Preso atto che i cambiamenti normativi e sociali determinano la necessità di ampliare l'offerta dei servizi socio assistenziali prevedendo nuove tipologie di servizio più aderenti ai bisogni espressi sul territorio;

Preso atto del flusso di minori stranieri non accompagnati che approdano sulle coste siciliane e necessitano di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza residenziale;

Preso atto che la Regione Sicilia, al fine di rispondere adeguatamente all'accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati presenti nel territorio siciliano e per rispondere alle necessità di tutela dei loro diritti, in rispetto al Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, ha previsto l'attivazione di strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuali accertamenti dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'Unione Europea e la pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato;

Visto il DPRS n. 600 del 13/08/14 inerente l'approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati in cui vengono dettati le norme di carattere generale inerenti l'ambito d'applicazione, le caratteristiche delle strutture d'accoglienza, i destinatari, la capacità ricettiva, il funzionamento, il personale ed i requisiti strutturali;

Vista la nota assunta al n. 66791 di prot. del 13/08/15 con la quale la società cooperativa sociale "Insieme per la Vita" di Modica ha chiesto la stipula di una convenzione per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (msna) presso la struttura di primissima accoglienza sita a Ragusa in Corso Italia n. 38/44, autorizzata al funzionamento, per n. 37 minori, con decreto R.S. n.776/Serv. 2° del 07/04/15 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociale della Regione Sicilia;

Rilevato che con stessa nota la cooperativa ha esposto che l'attività di accoglienza è iniziata il 13/04/15 e che come da apposite circolari della Prefettura, per l'accoglienza dei msna è possibile accedere ai finanziamenti del Ministero dell'Interno;

Vista la nota n. 14241 del 26/11/14 del Ministero dell'Interno con la quale, attesa la mancanza di posti nello SPRAR e in considerazione del preminente interesse del minore all'accoglienza, ha ritenuto opportuno corrispondere ai Comuni la somma di €.45,00 (IVA inclusa) per ogni giornata di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, assimilando la fattispecie agli interventi assistenziali al di fuori dei centri;

Preso atto della nota del Ministero dell'Interno n. 8855 del 25/07/14 con la quale, tra l'altro, viene specificato *Che i costi relativi all'accoglienza dei minori sono a carico del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della L. n.135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che erogherà per i Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad €.45,00, che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale;*

Vista la nota n. 84778 di prot. del 13/10/15 con la quale questo Ufficio ha rappresentato alla coop. Insieme per la Vita che, tenuto conto delle disposizioni ministeriali in materia di rette per l'accoglienza dei m.s.n.a., l'ammontare delle stesse viene stabilito in €.45,00 (Iva inclusa) pro-capite/prodie e saranno corrisposte a seguito dei trasferimenti delle relative somme da parte del Ministero dell'Interno e che nessun altro importo sarà corrisposto in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Vista la nota assunta al n. 92407 di prot. del 03/11/15 con la quale la cooperativa "Insieme per la Vita" ha espresso l'assenso e l'adesione a quanto delineato dal Comune;

Viste le note n. 97644 e n. 97645 del 18/11/15 dirette alla Prefettura di Ragusa di richiesta finanziamento e di trasmissione degli elenchi dei minori stranieri non accompagnati, presenti nel territorio comunale nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 18 novembre 2015, tra cui gli ospiti della struttura gestita dalla società cooperativa sociale "Insieme per la Vita";

Ravvisata la necessità di stipulare apposita convenzione con la predetta cooperativa, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di accedere ai finanziamenti e regolamentare con loro il rapporto contrattuale;

Visto l'art. 15 della L.R. n.44/91;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa,

- 1. Prendere atto che con nota n. 8855 del 25/07/14 il Ministero dell'Interno ha specificato che "... i costi relativi all'accoglienza dei minori sono a carico del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 23 della L. n.135/2012 gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che erogherà per i Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad €.45,00, che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale".**
- 2. Autorizzare la stipula di convenzione con la società cooperativa sociale "Insieme per la Vita" di Modica per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (msna) presso la struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione sita a Ragusa in Corso Italia n.38/44, per n. 37 minori.**
- 3. Approvare lo schema di convenzione, allegato parte integrante del presente atto.**
- 4. Dare atto che l'assegnazione del finanziamento ministeriale verrà accertato in entrata al Cap. 118.4 correlato in uscita al Cap. 1901.9**
- 5. Demandare alla Dirigente del Settore VIII l'adozione dei conseguenti provvedimenti**

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 20 novembre 2015

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 24/11/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa,

25 NOV. 2015



Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Scialo

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

- Schema di convenzione

Ragusa, 20 novembre 2015

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

N. _____ di Repertorio

Affidamento, per anni tre, del servizio di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati alla cooperativa sociale "Insieme per la vita" con sede legale a Modica in via Sacro Cuore n. 110.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di

_____ in Ragusa nella Segreteria del Comune di Ragusa

Avanti a me Dr _____, Segretario Generale del Comune
suddetto, sono comparsi

DA UNA PARTE

La D.ssa Arianna Guarnieri nata a _____ il _____, la
quale interviene nella qualità di Dirigente del Settore VIII – "Servizi Sociali,
politiche per la famiglia. Pubblica Istruzione, politiche educative, Asili Nido"
del Comune di Ragusa – C.F./P.I. 00180270886 – domiciliata presso la
residenza comunale sita in C.so Italia n.72 per le funzioni;

E DALL'ALTRA

Il Sig. _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in _____ il quale
interviene nella qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa sociale
"Insieme per la Vita" – Cod. Fiscale e P. Iva _____ con sede in
via Sacro Cuore n. 110, Modica (RG).

Dette parti, la cui identità personale io Segretario sono certo, senza assistenza
di testimoni ai quali con il mio consenso espressamente rinunziano, mi
chiedono la stipula del presente atto premettendo che:

- la Regione Sicilia, al fine di rispondere adeguatamente all'accoglienza dei

Minori Stranieri non accompagnati presenti nel territorio siciliano e per rispondere alle necessità di tutela dei loro diritti, in rispetto al Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, ha previsto l'attivazione di strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuali accertamenti dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'Unione Europea e la pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.

- la Regione Sicilia con DPRS n.600/Gab del 13/08/14 ha approvato gli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati;
- Il Ministero dell'Interno con nota n. 14241 del 26/11/14, attesa la mancanza di posti nello SPRAR e in considerazione del preminente interesse del minore all'accoglienza, ha ritenuto opportuno corrispondere ai Comuni la somma di €.45,00 (IVA inclusa) per ogni giornata di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, assimilando la fattispecie agli interventi assistenziali al di fuori dei centri;

Con deliberazione di Giunta Municipale n. _____ del _____ è stata approvata la convenzione con la cooperativa sociale "Insieme per la vita" con sede legale a Modica in via Sacro Cuore n. 110, per l'accoglienza, in totale, di n.37 minori stranieri non accompagnati presso la struttura sita a Ragusa in Corso Italia n. 38/44, autorizzata al funzionamento con decreto R.S. n.776/Serv. 2° del 07/04/15 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione Sicilia

Visti i documenti e le autocertificazioni rese dalla cooperativa "Insieme per la vita" registrate al protocollo generale al n. 84767 del 15/10/15, al n.88989 del 27/10/15 ed al n. 92407 del 05/11/2015

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue

Art. 1) Oggetto - La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività riguardanti l'accoglienza di primo livello, che non può essere superiore a tre mesi, dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato un'offerta di residenzialità temporanea, al fine di consentire alle istituzioni competenti di acquisire informazioni sul soggetto e di decidere sull'intervento sociale da attivare.

Nella fase del primo rintraccio il minore viene accolto dietro provvedimento della Prefettura/Questura o dell'Autorità Giudiziaria, con contestuale comunicazione al Comune di Ragusa, presso cui è ubicata la struttura "Insieme per la vita".

Art. 2) Obblighi contrattuali - L'Ente Gestore si obbliga :

- ad adempiere a tutte le prestazioni riguardanti i minori stranieri non accompagnati, nel rispetto delle normative in materia;
- a mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse;
- a rispettare quanto previsto dal D.Lg.vo 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
- a sollevare e tenere indenne il Comune di Ragusa da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e

pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto, di lavoro, in ordine a quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

Art. 3 – Destinatari - I destinatari del servizio sono complessivamente n.37 minori stranieri non accompagnati di sesso maschile di età compresa tra i 14 ed i 18 anni. Ciascun minore dovrà essere inserito in struttura secondo le procedure vigenti in materia di immigrazione.

La loro accoglienza è caratterizzata dall'immediata ospitalità e tutela ed è orientata a mantenere l'accoglienza per il tempo strettamente necessario ad individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore.

Art. 4 – Prestazioni e attività – L'Ente gestore è tenuto a svolgere attività di accoglienza e a sostenere tutte quelle iniziative, anche di tipo didattico/formativo, che permettono al minore di acquisire informazioni di tipo linguistico, legale, amministrativo che possano facilitare il suo inserimento sul territorio italiano.

L'Ente gestore si impegna a:

- verificare lo stato di salute del minore attraverso il Servizio sanitario regionale, effettuando le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro ed armonico sviluppo.

- realizzare ed aggiornare il registro delle presenze dei minori presso la struttura

- predisporre una scheda personale tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni

- trasferire il fascicolo relativo al minore alla struttura di seconda accoglienza, nel caso in cui si decida il mantenimento del minore sul territorio italiano.

-facilitare l'instaurarsi di una convivenza il più possibile serena, tendente a facilitare socializzazione tra gli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

-organizzare corsi di alfabetizzazione

-attuare il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

-responsabilizzare i minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;

-curare l'uso corretto ed attivo del tempo libero, i contatti con i coetanei di ambo i sessi e l'apertura alla realtà sociale;

-garantire la mediazione culturale, l'orientamento e l'assistenza legale;

-garantire la fornitura di vestiario e calzature decorosi adatti al clima e alle stagioni nonché prodotti per l'igiene personale e altra biancheria necessaria per l'accoglienza residenziale (lenzuola, asciugamani, coperte , ecc..).

-stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire sia infortuni subiti dai minori e sia danni arrecati dai minori all' interno e all'esterno della struttura.

-garantire il trattamento alimentare secondo la tabella dietetica indicata dall'ASP nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali.

Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

-erogare a ogni beneficiario un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese personali, come stabilito da direttive nazionali.

-esporre nei locali del centro di accoglienza la Carta dei Servizi e/o il

Regolamento che disciplini il funzionamento della struttura di accoglienza. I documenti devono essere scritti e tradotti in più lingue al fine di facilitare la convivenza, la partecipazione alla gestione del centro e la permanenza in struttura.

-garantire l'esercizio delle funzioni di accoglienza integrata, direttamente o attraverso il partenariato con altri soggetti e/o con il volontariato.

-rispettare le norme igienico sanitarie relative a qualità, conservazione e somministrazione di cibi e ingredienti, alla pulizia e all'igiene dei locali, degli arredi e dei suppellettili .

Art. 5) Personale – L'Ente gestore si obbliga ad impiegare operatori in possesso di formazione adeguata al ruolo che andranno ad esercitare all'interno della struttura. Qualunque sia il livello e la complessità organizzativa, è opportuno prevedere la presenza di una équipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei beneficiari, sia ai bisogni gestionali della struttura ed il coinvolgimento di personale con formazione adeguata e specifica e con competenze e capacità idonee. L'équipe deve essere composta dalle seguenti figure professionali con competenze specifiche ed impiegati in turnazioni che garantiscono il servizio 24h su 24h:

- Una unità responsabile della direzione e del coordinamento munita di un diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione" o di Laurea triennale in Pedagogia e Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
- n. 1 assistente sociale o psicologo in possesso di adeguato diploma di Laurea e regolarmente iscritto nell'apposito albo

- n. 2 educatore professionale che si alternano durante la giornata o comunque in numero tale da assicurare la necessaria turnazione, in possesso del diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4/8/00. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
- n. 2 operatori di vigilanza, per le ore notturne, o comunque in numero tale da assicurare la necessaria turnazione, in possesso di adeguato titolo, diploma e corso di formazione adeguato.
- n. 1 orientatore in possesso di adeguato titolo, diploma e corso di formazione adeguato o esperienza almeno quinquennale documentata nel settore.
- n. 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze
- Mediatore interculturale e linguistico in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Devono essere previsti, anche in convenzione, mediatori per tutte le nazionalità dei minori presenti nella struttura.
- Avvocato o procuratore legale in possesso di adeguato diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o similare ed esperienza almeno biennale nel settore

Le figure del mediatore interculturale e linguistico, dell'orientatore e dell'avvocato potranno essere garantite con rapporto di consulenza (prestazione professionale).

Per i profili di natura sanitaria l'ente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario

Regionale garantito dall'ASP di Ragusa, secondo la vigente normativa.

L'ente gestore può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti .

L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

L'Ente gestore, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente gestore dovrà, su richiesta degli uffici comunali preposti, apposita documentazione.

I predetti profili professionali devono organizzarsi in equipe e lavorare in team per la realizzazione di un progetto comune che abbia come centralità il minore che si trova in condizioni di particolare vulnerabilità.

L'Ente gestore, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

Art. 6 - Trattamento dati personali – Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a, b, c, d, e, del D. L.vo n. 196/2003.

Art. 7 - Norme di comportamento – Il coordinatore/responsabile della

struttura si impegna ad attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R.S. 16 aprile 2013 n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Allorchè si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 7 - Registri - L'Ente Gestore è tenuto a:

- comunicare il nominativo del referente degli atti amministrativi;
- esibire in ogni momento al Responsabile del Comune il registro delle entrate e delle uscite e quello delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere tenuti, dall'Ente Gestore, secondo quanto prevede la normativa vigente.

Art. 8 – Importo - Il Comune di Ragusa corrisponderà all'Ente Gestore la somma di € 45,00 iva inclusa pro-die per ogni minore straniero non accompagnato ospite presso la struttura su disposizione della Prefettura/Questura o dell'Autorità Giudiziaria. Tale importo può subire modificazioni in caso di nuove disposizioni e norme in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il pagamento avverrà a seguito dei trasferimenti delle relative somme da parte della Prefettura competente al Comune di Ragusa. Nessuna altra somma è dovuta all'Ente Gestore, in quanto i servizi espletati non comportano alcun

impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Importo massimo presunto per anni tre: €. 1.823.175,00 pari ad €.607.725,00 annui.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari - I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati ai precedenti articoli.

Il legale rappresentante della cooperativa, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dal presente contratto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/28 e dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10, è il seguente:

Banca ----- Via ----- Cod. IBAN ----- sul quale sono delegati ad operare:

----- nato a --- il ----- C.F. -----

----- nato a --- il ----- C.F. -----

Il legale rappresentante della cooperativa, nella qualità, si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purchè idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CUP: -----

Art. 10 - Rendicontazione delle spese - Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Ragusa e si riferiscono solo ed esclusivamente per Minori Stranieri non Accompagnati.

Art. 11 - Durata - La presente convenzione ha la durata di anni tre e decorre dal mese di aprile 2015 e fino al 31 marzo 2018.

Art. 12 - Esonero di responsabilità - L'Ente Gestore è direttamente

responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente Convenzione. L'Ente Gestore solleva il Comune di Ragusa da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o a persone che possono verificarsi nell'attuazione della proposta progettuale di che trattasi.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del rapporto contrattuale - Qualora il Comune di Ragusa rilevi violazioni o irregolarità negli atti amministrativi e nell'osservanza di quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempienza all'Ente Gestore, assegnando allo stesso un termine di tempo utile e sufficiente per fornire le proprie giustificazioni. Il Comune di Ragusa se non ritiene adeguate le giustificazioni presentate, richiama verbalmente il Legale rappresentante dell'Ente Gestore al rispetto del presente atto ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un tempo utile e sufficiente. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comune di Ragusa può proporre la risoluzione della presente convenzione, che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per ogni controversia è competente il foro di Ragusa.

Art. 13 - Elezione domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata all'attuazione del programma di cui in oggetto, le parti eleggono domicilio:

Il Comune di Ragusa presso la Residenza Municipale, sita in C.so Italia n. 72

La Cooperativa sociale "Insieme per la Vita" presso la sede legale sita in via Sacro Cuore 110 Modica

Art. 14 – Rinvio - Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia sia alle norme del C.C. che regolano la materia che alle norme regionali e nazionali

in tema di minori stranieri non accompagnati. L'Ente Gestore e l'Ente Locale sono tenuti comunque all'osservanza di tutte le leggi, Regolamenti, Decreti e in genere di tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità.

Richiesto io Segretario Generale ricevo la presente convenzione pubblica dandone lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami.

Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine ----- e righi -----
---- , in carta resa legale, viene firmato dalle parti e da me Segretario Generale,
in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 11
comma 13 del D.L.vo 163/06 e s.m.i.-

Il Dirigente del Settore VIII (firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante della cooperativa sociale "Insieme per la Vita"
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale, (firmato digitalmente)